

sione che oggi ha riferito, affinché possa esaminarlo immediatamente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Per tranquillare anche più l'onorevole Maurogò-nato, gli osservo, che nell'ultimo articolo di questo progetto di legge sta scritto così:

“ Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il regolamento per la esecuzione della presente legge, sentito il Consiglio di Stato. ”

Ora io studierò, se possa nel regolamento inserirsi la disposizione da lui voluta, che in sostanza è d'indole piuttosto regolamentare.

Ad ogni modo, se ciò non potesse essere, gli ripeto la formale promessa di presentare un progetto di legge (che chiederò sia mandato alla stessa Commissione), per eliminare ogni dubbio. E dico ciò, perchè consento nell'opportunità della disposizione ricordata dall'onorevole Maurogò-nato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurogò-nato.

Maurògonato. L'onorevole ministro che è anche un distinto giureconsulto sa molto bene, che i regolamenti non hanno forza di legge. Io però per secondare il desiderio del ministro e della Commissione non insisto affinché sia messa ai voti la mia proposta; ma però a condizione che il ministro presenti senza ritardo il promesso disegno di legge e non si rimetta al regolamento, ricordandogli, che pubblicata la presente legge, possono sorgere gravi questioni e penosi attriti tra gli assicuratori e gli assicurati.

Presidente. Non essendovi proposta, pongo a partito l'articolo 12.

(È approvato).

“ Art. 13. È valido, a contare dalla data della iscrizione e per l'intera somma iscritta, qualunque sia la data della somministrazione dei capitali, il privilegio concesso ai termini degli articoli 1, 2 e 3 a guarentigia di un conto aperto in favore delle persone contemplate in detti articoli da un Istituto esercente il credito agrario. ”

(È approvato).

“ Art. 14. I contratti di prestito sono scritti su carta da bollo da centesimi 50 e sono registrati con la tassa fissa di lire 1 quando sono inferiori a lire 1000; quando sono superiori a questa somma, sono registrati con la tassa proporzionale stabilita dalla vigente legge sul registro, ridotta alla metà.

“ Gli atti costitutivi del privilegio sono scritti su carta da bollo da centesimi 50, e sono registrati colla tassa fissa di 1 lira. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Nel desiderio di veder presto applicate le disposizioni di questo disegno di legge, quantunque lasci tuttora, a parer mio, non poco a desiderare, io mi guarderò bene dal fare delle osservazioni dirette a modificarne il testo quale è stato votato dal Senato.

Rivolgerò soltanto alcune interrogazioni all'onorevole ministro per aver delle spiegazioni che potranno tenersi poi a calcolo nel relativo regolamento.

Prima di tutto dovrei fare una domanda sull'articolo 25 intorno al criterio di stabilire il saggio dell'interesse. E siccome lo stesso concetto, lo stesso criterio, dirò meglio, le stesse parole che sono in questo articolo sono poi ripetute all'articolo 19, n° 4, così pregherei l'onorevole ministro di vedere se sia o no strettamente necessario lasciare o togliere la detta ripetizione.

Abbandonando però questa questione di mera forma, passo subito ad osservare che l'ufficio centrale del Senato aveva aggiunto nel disegno di legge un articolo per limitare il saggio del frutto dei capitali impiegati dagli istituti del credito agrario fino al 4 e mezzo per cento.

Prosegue la relazione del Senato, che “ dopo le conferenze tenute coll'onorevole ministro d'agricoltura è parso più conveniente di lasciare nelle facoltà del ministro stesso, procedendo d'accordo col ministro delle finanze, di fissare quel limite. Gli istituti che esercitano il credito agrario vanno soggetti alle vicende stesse dei valori pubblici e della rendita pubblica; e perciò potrebbe alcune volte nuocere agli stessi agricoltori il divieto assoluto di sorpassare per alcun tempo il limite tassativo fissato dalla legge. ”

Ed io trovando giuste le osservazioni dell'onorevole ministro fo plauso alla modificazione nel disegno di legge introdotta, di lasciare cioè alla prudenza degli onorevoli ministri di fissare il limite a seconda delle vicende dei valori pubblici; dappoichè egli è certissimo che senza la tenuità di esso, l'agricoltura poco vantaggio risentirebbe dalla nuova legge che si propone di aiutare la nostra pur troppo sofferente agricoltura.

La prima osservazione quindi che io rivolgo all'onorevole ministro è che io voglio sperare che il saggio dell'interesse, una volta che questa modificazione è stata introdotta appunto per avvantaggiare l'agricoltura, meno casi eccezionali,